



Comune di Nembro
Provincia di Bergamo



Claudio Cancelli
Salvatore Alletto
Candida Mignani

- sindaco -
- segretario comunale -
- assessore territorio e lavori pubblici -



Piano di governo del territorio

Adottato D.C.C. n° 17 del 25/06/10 Approvato D.C.C. n° 40 del 02/12/10 BURL N° 8 del 23/02/11

Piano delle Regole

Variante 04

Adottato D.C.C. n° 27 del 22/05/14 Approvato D.C.C. n° 57 del 27/11/14 BURL n° 11 del 11/03/15

Allegato 3 NTA Plis NaturalSerio

PROGETTO E COORDINAMENTO

arch. Domenico Leo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

geom. Francesco Carrara
urb. Sara Bertuletti
geom. Manuela Seno

Con la collaborazione del Coordinamento dei Liberi Professionisti di Nembro

Geom. Massimiliano Barcella
Arch. Sara Carrara
Arch. Maria Masseroli
Geom. Luigi Rondi



INDICE

ART. 2 UNITÀ FUNZIONALI	3
art. 2.1 Unità funzionale 1: fiume Serio	4
art. 2.2 Unità funzionale 2: fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e artificiali.....	4
art. 2.3 Unità funzionale 3: parchi pubblici, aree ricreative e ricettive	5
art. 2.4 Unità funzionale 4: parchi storici e verde privato.....	6
art. 2.5 Unità funzionale 5: aree destinate a servizi pubblici	6
art. 2.6 Unità funzionale 6: aree agricole o extraurbane.....	7
art. 2.7 Unità funzionale 7: infrastrutture	8
ART. 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	8
ART. 4 TUTELA E CONSERVAZIONE DEI BOSCHI E DELLA FLORA.....	8
ART. 5 SEGNALETICA, RECINZIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA E DELLA PESCA.....	9
ART. 6 ATTIVITÀ CONSENTITE	9
ART. 7 DIVIETI.....	10
ART. 8 MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI.....	10
art. 8.1 Misure di mitigazione.....	11
art. 8.2 Misure di compensazione.....	12
ART. 9 SENSIBILITÀ DEL SITO, INCIDENZA DEL PROGETTO E INSERIMENTO	12
ART. 10 ELENCO SPECIE AUTOCTONE E INDESIDERATE: ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE.....	13

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E GESTIONE DEL PARCO

Il presente capo disciplina l'uso del territorio e le sue eventuali trasformazioni urbanistiche, edilizie e naturalistiche nell'ambito del Parco "Naturalserio" secondo il perimetro indicato sulla tav. 8 del PdR, inteso quale "Parco Locale di Interesse Sovracomunale" ai sensi dell'art. 34 LR 86/1983, così come approvato con DCC 18/2007 e come istituito dalla DGP n. 160 del 26/03/2009 (Riconoscimento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato "NaturalSerio", nei comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e Ranica con la Comunità Montana Valle Seriana).

Il vincolo a P.L.I.S., di natura urbanistico-ambientale, si sovrappone alla disciplina di zona già prevista dagli strumenti urbanistici dei singoli comuni per le aree comprese nel perimetro. Le disposizioni delle presenti norme tecniche prevalgono, quando più restrittive, sulle norme più generali cui sono già soggette le zone ricomprese nel Parco. Le presenti norme riguardano pertanto l'uso del suolo, le acque, la vegetazione, la fauna e, in ogni caso, tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale, nella loro accezione più ampia.

La gestione e la pianificazione attuativa del Parco Locale avviene attraverso il Programma Pluriennale degli Interventi, riferibile a un arco temporale di tre anni e rinnovabile ogni anno, e il Capitolato Tecnico per gli interventi nell'area Parco.

La gestione del Parco è affidata ai comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e Ranica, oppure, su delega, alla Comunità Montana Valle Seriana z.o.12 ed è istituito con Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

La vigilanza è affidata ai Comuni e alla Comunità Montana Valle Seriana. Il Parco può avvalersi del servizio di vigilanza ecologica volontaria di cui alla L.R. 8/2005.

ART. 2 UNITÀ FUNZIONALI

Il territorio del Parco è suddiviso in unità funzionali relativamente alle attività, alle destinazioni e al tipo di gestione che vi sono ammessi, prescritti e/o incentivati.

Le unità funzionali sono così classificate:

- unità 1: fiume Serio;
- unità 2: fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e artificiali;
- unità 3: parchi pubblici, aree ricreative e ricettive;
- unità 4: parchi storici e verde privato;
- unità 5: aree destinate a servizi pubblici;
- unità 6: aree agricole;
- unità 7: infrastrutture.

Gli interventi proposti nelle sette unità funzionali di cui al presente articolo assumono il ruolo di linea guida nella progettazione e nella realizzazione degli interventi sul territorio.

Ad essi si dovrà anche fare riferimento nell'individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione di cui al successivo art. 56.

art. 2.1 Unità funzionale 1: fiume Serio

Ambiti interessati e obiettivi proposti:

Gli ambiti interessati sono quelle parti di territorio prossime al corso del fiume Serio ovvero gli ambiti fluviali definiti dal letto e dalle sponde.

I principali obiettivi sono i seguenti:

- ricostruzione e/o mantenimento delle unità ecosistemiche acquatiche;
- miglioramento funzionale del corridoio ecologico;
- potenziamento della vocazione faunistica degli habitat periacquatici;
- salvaguardia della qualità delle acque;
- mantenimento di un minimo deflusso vitale lungo il corso d'acqua;
- recupero delle aree inquinate.

Interventi proposti:

Il fiume Serio costituisce l'asse portante della rete ecologica del P.L.I.S., essendo il corridoio ecologico principale. Per tale motivo, relativamente ai territori interessati, sono proposte misure di riqualificazione della vegetazione che comporteranno interventi diretti sugli elementi vegetali esistenti: nello specifico, impianto di specie autoctone a sostituzione delle essenze alloctone e infestanti presenti. Inoltre, per un migliore rapporto di continuità con la rete dei corsi d'acqua secondari e degli altri corridoi presenti, dovranno essere realizzati interventi di riqualificazione a fini faunistici e interventi di miglioramento ambientale mediante la costituzione, ove possibile, di siepi arboreo-arbustive che fungano da corridoio naturalistico per la fauna fruitrice degli ambiti perifluviali.

Per quanto concerne le sponde fluviali si propongono, ove sussistono problemi di stabilità delle scarpate, interventi di riqualificazione e consolidamento mediante opere di ingegneria naturalistica.

Per mantenere una certa qualità ecologica risulta prioritario il mantenimento di un minimo deflusso vitale lungo il corso d'acqua.

A tal fine potrebbe essere utile:

- un differente governo delle acque meteoriche nelle aree urbanizzate;
- interventi idonei a favorire il deflusso superficiale delle portate;
- interventi volti a favorire la de-impermeabilizzazione dei suoli.

art. 2.2 Unità funzionale 2: fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e artificiali

Ambiti interessati e obiettivi proposti:

I corsi d'acqua naturali e artificiali sono considerati parte integrante della rete ecologica all'interno del Parco; pur presentando specificità diverse richiedono particolare attenzione per il loro recupero nell'ottica di una corretta sistemazione del Parco.

Per tale motivo è prevista una fascia di attenzione di 5 metri dal corso d'acqua, volta a incentivare interventi di rinaturalizzazione o di riduzione degli indici antropici.

Interventi proposti:

I principali interventi proposti sono i seguenti:

- riduzione del livello di impermeabilizzazione del suolo all'interno delle fasce di rispetto: l'intera superficie deve essere resa permeabile;
- potenziamento di siepi arboreo-arbustive con essenze autoctone;
- potenziamento di fasce boscate con essenze autoctone;
- sostituzione di argini e/o alvei impermeabili con interventi propri dell'ingegneria naturalistica;
- sostituzione di recinzioni in muratura con recinzioni in legno/filo metallico.

L'esigenza di privilegiare una visione ecosistemica nella ricerca delle soluzioni progettuali più idonee alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua è stata riconosciuta anche dalla Regione Lombardia attraverso l'approvazione della "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione" (D.G.R. n.6/6586 del 19 dicembre 1995).

Gran parte delle indicazioni fornite nella "Direttiva" possono essere assunte a riferimento per un corretto inserimento ambientale degli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica eventualmente programmati sul territorio del Parco.

art. 2.3 Unità funzionale 3: parchi pubblici, aree ricreative e ricettive

Ambiti interessati e obiettivi proposti:

Gli ambiti di questa unità sono riferibili a quelle parti di territorio destinate ad uso pubblico-ricreativo quali i parchi delle residenze storiche e i parchi pubblici, le aree ricreative e ricettive, presenti e future, compresi nel perimetro del P.L.I.S. Esse svolgono l'importante funzione ricreativa a cui è vocato il Parco e al tempo stesso rappresentano aree nodali per la rete ecologica.

Gli obiettivi proposti sono, per questo, il potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali fruibili all'interno dell'intero territorio del Parco, caratterizzando gli interventi di particolare attenzione alla connessione ecologica. Unitamente, si auspica la corretta manutenzione del verde e il miglioramento dell'equipaggiamento vegetazionale esistente.

Interventi proposti:

I principali interventi proposti sono i seguenti:

- realizzazione e/o recupero di percorsi ciclo-pedonali e sentieri, con particolare attenzione all'inserimento paesistico-ambientale, preferibilmente attraverso la realizzazione di fondi in materiale permeabile o nessun fondo ove possibile, l'impianto di siepi arboreo-arbustive e filari e di elementi d'arredo in materiali naturali. Eventuali interventi di asfaltatura dovranno essere preventivamente individuati ed approvati dal Comitato Tecnico del PLIS. Gli interventi avranno come principali obiettivi la fruizione didattico-ricreativa unitamente alla riconnessione ecologica: di primaria importanza il corretto inserimento dei percorsi e delle piste con un'adeguata dotazione vegetazionale; gli interventi ammessi nell'unità devono tener conto anche dell'accessibilità alle persone con ridotta mobilità fisica, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- creazione di aule didattiche all'aperto volte all'incentivazione dei percorsi di educazione ambientale;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, degli edifici esistenti (nel rispetto dei caratteri architettonici e tipologici) con riferimento all'architettura bioclimatica e ad ogni possibile

- criterio per il risparmio energetico. Gli interventi e i criteri saranno da definire all'interno del Programma Pluriennale degli Interventi;
- realizzazione di nuovi edifici pubblici con riferimento all'architettura bioclimatica e ad ogni possibile criterio per il risparmio energetico. Gli interventi e i criteri saranno da definire all'interno del Programma Pluriennale degli Interventi;
 - formazione di luoghi adatti alla ricreazione e alla ricezione, nel rispetto delle caratteristiche del territorio circostante, considerando che le attrezzature dovranno essere ridotte al minimo. Si propone la realizzazione di strutture a elevato contenuto naturalistico ma con finalità principale di fruizione, dotate di manufatti per la sosta e il ristoro, per il gioco e per le attività sportive, di servizi (servizi igienici, contenitori per rifiuti, ecc.), di pannelli per l'informazione naturalistica (pannelli esplicativi, cartelli con la nomenclatura botanica, ecc.) e di segnaletica d'orientamento. I manufatti saranno per la maggior parte costruiti in materiali naturali, in particolare le panche, i tavoli e i cestini portarifiuti in legno resistente alla marcescenza e con un buon inserimento ambientale. La dotazione arbustiva e arborea di tali zone dovrà garantire la naturalità del sito, un ottimo inserimento ambientale e l'ombreggiamento;
 - eventuali locali attrezzati da destinarsi ad attività culturale e ricreativa (centro visite e servizi relativi) potranno essere reperiti principalmente entro strutture edilizie esistenti tramite acquisto, affitto o altra modalità convenzionata.

art. 2.4 Unità funzionale 4: parchi storici e verde privato

Ambiti interessati e obiettivi proposti:

Le aree comprese in questa unità sono parchi storici e aree indicate negli strumenti urbanistici vigenti come verde privato. I complessi naturali o artificiali presenti nel Parco devono essere mantenuti, a cura di chi ne sia proprietario, nel migliore stato di conservazione culturale, in armonia con gli obiettivi previsti dall'istituzione del Parco Locale.

art. 2.5 Unità funzionale 5: aree destinate a servizi pubblici

Ambiti interessati e obiettivi proposti:

Questa unità comprende aree destinate a servizi pubblici, esistenti e di futura realizzazione, come pianificate nel Programma Pluriennale degli Interventi.

Risulta indispensabile che i singoli interventi presentino un'elevata qualità progettuale al fine di sfruttare le potenzialità naturalistiche offerte da una positiva riqualificazione o inserimento ex-novo, per implementare aree dotate di elementi significativi di valore ecologico e fruitivo.

Interventi proposti:

- aree destinate a smaltimento di rifiuti solidi urbani a scala locale: obiettivo primario è quello di consentire il proseguimento delle attività in atto, nel rispetto delle caratteristiche ambientali esistenti con interventi di mitigazione e compensazione ambientale;

- impianti tecnologici di interesse pubblico: obiettivo primario è quello di consentire il proseguimento delle attività in atto, nel rispetto delle caratteristiche ambientali esistenti con interventi di mitigazione e compensazione ambientale;
- riqualificazione e nuova realizzazione di parcheggi pubblici e privati: particolare attenzione alla riduzione delle superfici impermeabili a favore di superfici drenanti, unitamente al migliore inserimento ambientale e paesistico attraverso un'adeguata dotazione vegetazionale;
- attrezzature collettive quali impianti sportivi: ogni nuova opera ammessa dovrà essere realizzata tramite progetti che prevedano l'impiego di materiali e con forme che tengano conto delle caratteristiche naturalistiche della zona, facendo riferimento all'architettura bioclimatica e ad ogni possibile criterio per il risparmio energetico.

art. 2.6 Unità funzionale 6: aree agricole o extraurbane

Ambiti interessati e obiettivi proposti:

Sono individuate quelle parti del territorio del Parco che possono ancora essere destinate alla attività agricola e forestale.

L'attività agricola comprende le ordinarie attività di coltivazione del suolo, di allevamento del bestiame, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali e le altre attività connesse, nei limiti delle vigenti normative.

I principali obiettivi nell'unità 6 sono i seguenti:

- sostegno all'attività agricola per un corretto mantenimento ritenendola importante sia dal punto di vista economico sia per il suo contributo alla valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente tradizionale;
- incentivazione all'agricoltura svolta secondo gli usi tradizionali e indirizzata, in particolare, verso il mantenimento ed il miglioramento del paesaggio;
- valorizzazione e recupero degli elementi paesistici agricoli anche in funzione di arginatura alla conurbazione.

Interventi proposti:

In questa unità è perseguita la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'esercizio dell'attività agricola che opera una riduzione delle pressioni di impatto tra le unità urbanizzate e il Parco.

I principali interventi proposti sono i seguenti:

- favorire la progressiva riduzione dell'impatto ambientale indotto dall'uso di prodotti chimici e dall'uso intensivo di macchine agricole, introducendo pratiche agronomiche maggiormente compatibili (es. uso di lotta integrata), anche attraverso incentivi economici;
- sostenere le attività agricole che svolgono o promuovono forme, anche sperimentali, di lotta biologica o che comunque operino con metodi biodinamici, biologici, meccanici agronomici estensivi, nonché l'applicazione di biotecnologie ecocompatibili;
- creare le condizioni per una maggiore integrazione fra l'esercizio dell'attività agricola e la fruizione di uno spazio rurale aperto alle esigenze fruibili del Parco, ad esempio attraverso la creazione di fattorie didattiche;
- evitare la modifica degli elementi morfologici esistenti, compresa la rete viaria interpodereale;
- raccordare maggiormente l'attività produttiva agricola con quelle di tutela faunistico-vegetazionale e ambientale-paesaggistica attraverso il potenziamento del patrimonio arboreo-arbustivo.

art. 2.7 Unità funzionale 7: infrastrutture

Ambiti interessati e obiettivi proposti:

Sono ricomprese nella perimetrazione le infrastrutture di qualsiasi genere, dedicate alla mobilità automobilistica, ferroviaria e ciclo-pedonale.

I principali obiettivi sono i seguenti:

- mitigazione degli impatti visivi, riduzione del rumore, protezione dalle emissioni gassose inquinanti;
- riduzione dell'effetto barriera per il corridoio ecologico;
- garanzia di una costante manutenzione delle fasce stradali di pertinenza delle infrastrutture.

Interventi proposti:

I principali interventi proposti sono i seguenti:

- formazione di un sistema tampone (principalmente fasce arboree e arbustive che fungano da barriere antirumore con un migliore inserimento) fra le infrastrutture viarie e ferroviarie e gli ambiti del Parco nel rispetto della normativa vigente;
- creazione di filari di alberi, ove non è possibile il sistema tampone, tra le infrastrutture ed il Parco;
- potenziamento/realizzazione di passaggi faunistici (corredati da una buona dotazione vegetazionale) che riducano l'effetto barriera creato dalle infrastrutture al fine di potenziare i corridoi ecologici trasversali all'asse principale rappresentato dal fiume Serio;
- per l'infrastrutturazione leggera (piste ciclopedonali e sentieri) si rimanda a quanto esplicitato nell'Unità 3.

ART. 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Per le azioni di miglioramento ambientale indicate nel Programma Pluriennale degli Interventi si prevedono:

- formazioni di siepi arboreo-arbustive e macchie arboree;
- formazioni di filari alberati;
- riqualificazione della vegetazione che comporterà interventi diretti sugli elementi vegetali esistenti.

Tali misure inducono, oltre all'incremento dei valori paesaggistici e fruitivi del territorio interessato, la ricostituzione della continuità ecologica tra unità ambientali vocazionali isolate e il potenziamento di elementi naturali già presenti.

Unitamente si otterrebbe un incremento dell'indice di biodiversità sia vegetazionale che faunistico.

Le specie da mettere a dimora o da favorire sono esclusivamente specie autoctone compatibili con le caratteristiche dell'area di intervento secondo l'elenco delle essenze ammesse di cui all'art. 57 delle presenti N.T.A.

ART. 4 TUTELA E CONSERVAZIONE DEI BOSCHI E DELLA FLORA

I complessi naturali o artificiali (incluse le aree di verde privato comprese nel perimetro) presenti nel Parco devono essere mantenuti, a cura di chi ne sia proprietario o ne abbia la disponibilità, nel migliore stato di conservazione colturale, in armonia con gli obiettivi previsti dall'istituzione del Parco Locale.

Il Parco può autorizzare, in qualsiasi periodo dell'anno, il taglio delle piante morte, la potatura e la riceppatura di quelle ammalate, nonché i trattamenti del caso, quando sono identificabili opportuni canali di esbosco.

Nei boschi è vietata l'introduzione volontaria di specie esotiche e di specie estranee all'ambiente naturale.

Il cambio di destinazione nell'uso dei boschi e lo sradicamento delle piante d'alto fusto e delle ceppaie sono vietati, salvo che per le specie a rapido accrescimento incluse nelle aree adibite ad attività agricole.

ART. 5 SEGNALETICA, RECINZIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA E DELLA PESCA

I confini del Parco "Naturalserio", i percorsi pedonali, i sentieri, le aree di particolare interesse ricreativo/fruitivo e tutte le informazioni che abbiano un valore prescrittivo e/o didattico possono essere indicati a mezzo di apposite tabelle, da realizzare in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 LR 86/1983. Per la segnaletica generica sarà comunque opportuno, ove possibile, utilizzare quella già proposta dalla Regione Lombardia; qualora non esistessero segnali specifici necessari al Parco, si potranno adottare dei segnali appositamente creati.

Le nuove recinzioni sono ammesse solo se relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge; comunque queste non possono essere in muratura e devono essere realizzate con materiali e mascheramento con siepi naturali secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico.

Le recinzioni di nuovo impianto e il rifacimento delle recinzioni esistenti saranno consentite facendo riferimento alle tipologie sopra indicate.

Nel territorio del Parco la caccia e la pesca sono ammesse ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 6 ATTIVITÀ CONSENTITE

All'interno del P.L.I.S. sono consentiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56:

1. la realizzazione o il recupero di impianti sportivi e/o ricreativi di cui sia prevista l'accessibilità al pubblico tramite Convenzione con le Amministrazioni Comunali;
2. le nuove costruzioni e/o gli ampliamenti di strutture e spazi pubblici attrezzati a Parco per il gioco e lo sport adeguatamente inseribili sotto il profilo ambientale e paesaggistico;
3. le nuove costruzioni, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento degli edifici ad uso agricolo secondo le disposizioni della LR 12/2005 e s.m.i.;
4. l'adeguamento e la rilocalizzazione di piattaforme esistenti per la raccolta differenziata dei rifiuti –come intesi dall'art.10 LR 21/1993 - per un'utenza esclusivamente comunale, con adeguati sistemi di inserimento paesistico e ambientale;
5. l'adeguamento e la rilocalizzazione di impianti tecnologici, con adeguati sistemi di inserimento paesistico-ambientale;
6. la realizzazione di parcheggi con adeguati sistemi di inserimento paesistico-ambientale;
7. le nuove costruzioni previste dal Programma Pluriennale degli Interventi e dagli strumenti urbanistici vigenti;
8. la manutenzione ordinaria, straordinaria, la ristrutturazione ove consentita dagli strumenti urbanistici vigenti;
9. le normali pratiche agronomiche e forestali ai sensi della vigente normativa regionale.

ART. 7 DIVIETI

Nel territorio del P.L.I.S. non sono consentiti:

1. le nuove costruzioni non previste dal Programma Pluriennale degli Interventi e dagli strumenti urbanistici vigenti;
2. le nuove costruzioni non ammesse nelle aree agricole ed extraurbane;
3. le piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti –come intesi dall'art.10 LR 21/1993 -di carattere sovracomunale e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
4. la realizzazione e lo spostamento di impianti tecnologici a rete aerei, fatta salva documentata impossibilità tecnica;
5. gli scavi e i rinterri non connessi all'attuazione dei progetti contenuti nel Programma Pluriennale degli Interventi, non connessi alle normali pratiche agronomiche/forestali, a interventi di pubblico interesse e a quelli relativi alle attività edilizie ammissibili;
6. l'occupazione di suolo con deposito materiali e merci a cielo aperto, ad eccezione di quelli connessi alla coltivazione e all'attività di cantiere per i progetti contenuti nel Programma Pluriennale degli Interventi;
7. l'apertura e la coltivazione di cave;
8. l'installazione di cartelloni pubblicitari nelle Unità 1, 2, 4 e 6;
9. lo svolgimento delle attività pubblicitarie e l'organizzazione di manifestazioni se non autorizzate;
10. l'accensione di fuochi, l'allestimento di complessi ricettivi all'aria aperta e/o attendamenti o campeggi al di fuori delle aree specificamente individuate a tale scopo;
11. l'introduzione di specie animali o vegetali alloctone, ovvero attualmente non caratteristiche del territorio;
12. l'asportazione o il danneggiamento di piante, frutti, fiori e funghi all'interno di aree pubbliche, la raccolta o la manomissione di rocce, minerali, cristalli, fossili;
13. il disturbo, la cattura o l'uccisione di animali, la raccolta o la distruzione dei loro nidi, il danneggiamento o la distruzione dei loro ambienti, l'appropriazione di animali rinvenuti morti o di parti di essi ad eccezione di quanto disciplinato dalle vigenti leggi in materia venatoria;
14. l'alterazione del regime e della composizione delle acque, la deviazione o l'occultamento delle sorgive, l'attuazione di interventi di bonifica di qualsiasi tipo e il prosciugamento delle zone umide, la modifica della struttura idrografica ed idrogeologica;
15. il transito con qualsiasi veicolo motorizzato su percorsi che non siano strade adibite all'uso pubblico o privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e/o autorizzati dal Parco;
16. lo svolgimento di qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi del Parco.

ART. 8 MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Per le opere di particolare impatto (art. 57), siano esse nuove realizzazioni, ampliamenti o rilocalizzazioni, si ambisce al migliore inserimento ambientale: a tal fine è necessaria una particolare attenzione per le misure di mitigazione e le misure di compensazione.

Le prime sono tese ad ottimizzare l'inserimento dell'opera nell'ambiente e nel territorio: sono accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre gli impatti prevedibili, con particolare riferimento alle soluzioni per contenere i consumi di suolo, per

ottimizzare l'inserimento dell'intervento nel paesaggio e nell'ecosistema, per effettuare il recupero delle aree coinvolte dalle attività di cantiere. Nel concetto di mitigazione è implicito quello di impatto negativo residuo: questo sarà, quindi, solo mitigato ma non eliminato. L'esistenza di impatti negativi residui è, perciò, da ritenersi inevitabile per qualsiasi opera.

Le misure compensative sono relative agli interventi tecnici migliorativi dell'ambiente preesistente, che possono funzionare come compensazioni degli impatti residui, là dove questi non potranno essere ulteriormente mitigati in sede tecnica.

Le misure di mitigazione e compensazione investono diversi fattori relativi a un progetto e nello specifico:

- localizzazione dell'intervento: si dovrebbero escludere i siti che hanno pesanti controindicazioni intrinseche sul piano ambientale, cercare, ove possibile, di favorire i siti che presentano caratteristiche ambientali favorevoli (come ad esempio la capacità di assorbimento e di autodepurazione degli impatti);
- scelte tecnologiche: accorgimenti tecnici volti a rendere minimi il consumo di risorse e la produzione di interferenze potenzialmente negative per l'ambiente;
- cantierizzazione: attenzioni tecniche specifiche riguardanti le fasi di realizzazione;
- esercizio: attenzioni tecniche specifiche riguardanti le fasi di esercizio;
- territorio circostante: la natura dell'ambito territoriale potrà indurre particolari limitazioni o offrire opportunità all'inserimento dell'opera.

art. 8.1 Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione sono gli accorgimenti tecnici per ridurre gli impatti ambientali previsti, accorgimenti che possono indurre modifiche al progetto stesso.

Dal punto di vista della localizzazione dovranno essere evitati i siti in aree ad elevata sensibilità ambientale relativamente agli impatti prodotti e le zone in cui siano già presenti elevati livelli di criticità. In condizioni di elevata criticità preesistente possono però essere previste azioni di riequilibrio contestuale volte alla riduzione dell'inquinamento esistente.

Per quanto riguarda la scelta dello schema progettuale e tecnologico di base si faranno opzioni che minimizzino le interferenze negative e che favoriscano i ricicli dei materiali.

Qualora il progetto preveda il consumo di risorse ambientali, è necessario prevedere il mantenimento dei livelli di equilibrio e funzionalità dell'ambiente. Le aree consumate nella realizzazione dell'opera sono oggetto di recupero attraverso specifiche destinazioni d'uso (agricola, naturalistica, ecc.), non lasciate in stato di degrado. In senso più stretto, il concetto di mitigazione si applica a quei dispositivi che vengono aggiunti allo schema progettuale di base per ridurre ulteriormente le interferenze indesiderate.

Una categoria di mitigazioni di particolare importanza comprende le azioni che possono essere intraprese in fase di cantiere e di esercizio per limitare gli effetti negativi, per cui è indispensabile l'azione di monitoraggio.

Per ridurre gli impatti residui si può intervenire anche sul territorio circostante l'intervento, sfruttando le capacità dell'ambiente naturale, esistente o realizzato, di agire come filtro o barriera o come elemento di consolidamento della capacità portante dell'ambiente.

art. 8.2 Misure di compensazione

La compensazione corrisponde a qualunque intervento atto a migliorare le condizioni ambientali del territorio interessato, ma non a ridurre gli impatti attribuibili specificamente al progetto.

Le misure compensative possono essere opere dirette o trasferimenti monetari alle amministrazioni interessate.

Gli attori coinvolti possono essere:

- coloro che realizzano o finanziano l'intervento compensativo (proponente, Pubblica Amministrazione);
- l'Amministrazione Pubblica che riceve l'intervento compensativo o il trasferimento monetario. Il soggetto che riceve la compensazione può essere la sola A.P. in quanto soggetto preposto alla tutela del patrimonio ambientale collettivo.

Vengono generalmente attuati tre diversi tipi di misure compensative:

- trasferimenti monetari: compenso in denaro da parte del proponente alla pubblica Amministrazione, come indennizzo del danno arrecato al patrimonio ambientale collettivo. Nel caso in cui l'impatto negativo residuo, ovvero l'impatto non mitigabile, sia provocato dall'esecuzione di opere pubbliche, la compensazione può avvenire nella sola forma di "compensazione equivalente";
- compensazioni equivalenti: interventi realizzati direttamente dal proponente o su suo incarico, tesi a ridurre i carichi ambientali gravanti sull'area interessata dall'opera. Va stabilita generalmente un'equivalenza (di effetto sull'ambiente, non monetaria) fra intervento compensativo e danno prodotto; l'impatto non viene ridotto o eliminato, ma si effettua nell'area in esame un intervento su un diverso carico ambientale;
- esaltazione degli effetti positivi: quando l'opera proposta abbia dei potenziali effetti positivi, che tuttavia non possono realizzarsi appieno a causa di qualche impedimento; quest'ultimo diviene soggetto della compensazione.

ART. 9 SENSIBILITÀ DEL SITO, INCIDENZA DEL PROGETTO E INSERIMENTO

Gli interventi previsti dall'art. 54, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 necessitano del giudizio e della valutazione da parte del Comitato Tecnico di gestione, formato da funzionari tecnici degli Enti coinvolti, formalmente delegati allo scopo dai rispettivi Sindaci/Presidente.

Nello specifico, il Comitato si dovrà esprimere relativamente alla sensibilità del sito, all'incidenza del progetto e all'adeguato inserimento degli interventi comprese le opere di mitigazione e compensazione ambientale.

ART. 10 ELENCO SPECIE AUTOCTONE E INDESIDERATE: ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE

ELENCO SPECIE AUTOCTONE O TRADIZIONALI

Specie arboree : Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Betula alba (sin.= verrucosa), B. Pendula, Carpinus betulus, Castanea sativa, Celtis australis, Fagus selvatica, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Ilex aquifolium, Juglans regia (*), Morus alba, Morus nigra (*), Ostrja carpinifolia, Platanus x acerifolia (*), Populus alba, Populus canescens, Populus nigra, Populus nigra 'Italica', Populus tremula, Prunus avium, Prunus padus, Quercus cerris, Quercus petraia, Quercus pubescens, Quercus robur, Salix alba, Sorbus aria, Sorbus torminalis, Sorbus aucuparia (*), Taxus baccata, Tilia cordata, Tilia plathyphyllos, Ulmus minor;

Specie arbustive: Amelanchier ovalis, Berberis vulgaris, Cytisus scoparius, Cornus mas, Cornus sanguinea, Coronilla emerus, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Daphne mezereum, D. laureola, Euonymus europaeus, Ficus carica (*), Frangula alnus, Hedera helix, Hippophae rhamnoides, Ilex aquifolium, Juniperus communis, Laburnum anagyroides, Ligustrum vulgare, Lonicera caprifolium e L. xylosteum, Malus sylvestris, Pyrus pyraister, Prunus padus, Prunus spinosa, Rhamnus catharticus, Rosa canina, Rubus idaeus, Rubus fruticosus (*), Ruscus aculeatus, Salix caprea, Salix cinerea, Salix eleagnos, Sambucus nigra, Spartium junceum, Viburnum lantana, Viburnum opulus;

(*) specie tradizionali ammissibili in zona rurale (il loro impiego è subordinato ad autorizzazione dell'Ente gestore).

ELENCO SPECIE INDESIDERATE, ESTRANEE ALLA FLORA LOCALE

Specie arboree: Abies sp. – abete, Acer negundo – acero della Virginia (*), Ailanthus altissima – ailanto (*), Alnus cordata – ontano napoletano, Broussonetia papyrifera – gelso da carta (*), Cupressus arizonica – cipresso argentato, Picea excelsa (= P. abies) – abete rosso, Pinus sp., Pinus pinea – pino domestico, Pinus strobus – pino strombo, Prunus serotina – ciliegio nero (*), Quercus rubra, Q.coccinea – querce rosse (*), Robinia pseudoacacia – robinia (*), Trachycarpus fortunei, Ulmus pumila – olmo siberiano (*)

Specie arbustive: Amorpha fruticosa – falso indaco (*), Buddlejia davidii (*), Prunus laurocerasus.

(*)=specie comportanti rischio di inquinamento floristico, a causa della loro capacità di spontaneizzarsi; indicate come specie da evitare anche in "Regione Lombardia: quaderno per la gestione del verde pubblico-gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003".

Nota bene: è sconsigliato l'impiego di specie esotiche, tra cui quelle tipiche del giardino mediterraneo (olivo, sughera, etc.) anche nella realizzazione di giardini privati.